

Oggetto: Schema di decreto Legislativo A.G. 119 – Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di Polizia. Audizione.

Ai Signori Presidenti delle Commissioni riunite Affari Costituzionali e Difesa del Senato.

Vi ringraziamo per l'opportunità di essere auditi in tema di revisione dei ruoli delle Forze di Polizia, in quanto riteniamo, dal nostro punto di vista, che ci sono ancora numerose questioni da risolvere.

- La prima criticità da risolvere concerne il riconoscimento ai fini pensionistici sia il corso di formazione quadriennale degli allievi vice commissari che del corso di laurea necessario per partecipare al concorso da commissario di polizia. Infatti, in virtù del combinato disposto dell'art. 1860 del decreto legislativo n.66 del 2010, con l'art.32 del DPR 1092 del 1972, agli ufficiali, per la cui nomina in servizio permanente effettivo sia richiesto il possesso del diploma di laurea, si computano ai fini pensionistici gli anni dei relativi corsi senza riscatto. La *ratio* è semplice: tale modalità di assunzione comporta un risparmio per i corpi militari nella formazione dei propri ufficiali, ma determina un innalzamento dell'età anagrafica per l'immissione nei ruoli di detto personale, con degli effetti negativi ai fini pensionistici per gli stessi, in quanto per evidenti ragioni connesse all'efficienza psico-fisica, viene posto il limite ordinamentale di 60 anni per il collocamento in pensione. Pertanto, per assicurare lo stesso trattamento economico ai fini pensionistici tra l'ufficiale di accademia (al quale viene corrisposto uno stipendio con i relativi contributi ai fini previdenziali) e l'ufficiale per la cui assunzione è richiesto il diploma di laurea, è stata prevista la computabilità dei relativi corsi di laurea ai fini previdenziali senza riscatto. La posizione dei funzionari di Polizia (e qualifiche equiparate dei funzionari dei ruoli tecnico-scientifici e dei medici) è speculare a quella degli ufficiali non di accademia.

Per quanto sopra esposto, è di tutta evidenza che i Funzionari percepiranno pensioni inferiori rispetto agli Ufficiali del Comparto Sicurezza e Difesa. E', quindi, una disparità di trattamento da sanare in base al principio di equiordinazione sancito nella legge delega per il riordino dei ruoli.

- Altra sperequazione economico-stipendiale da correggere è quella tra i funzionari di Polizia (e qualifiche equiparate dei funzionari dei ruoli tecnico-scientifici e dei medici) con 23 anni di servizio nel ruolo, e gli ufficiali non di Accademia per la cui nomina in servizio permanente effettivo sia richiesto il possesso del diploma di laurea. Infatti, ai Maggiori, ai Tenenti Colonnelli ed ai Colonnelli, assunti nel modo sopracitato, al compimento del 23° anno di servizio nel ruolo, è attribuita la stessa retribuzione del Generale di Brigata, più le classi maturate in base agli anni di servizio. La *ratio* di questo trattamento è la stessa che riconosce ai fini pensionistici a tale tipologia di ufficiali, la laurea senza riscatto come sopra illustrato. Invece ai Vice Questori Aggiunti, ai Vice Questori ed ai Primi Dirigenti, che hanno una posizione assolutamente speculare ai citati ufficiali non d'Accademia, pur essendo immessi nei ruoli dei funzionari di Polizia con il possesso della laurea e nominati direttamente Commissari, al compimento del 23° anno di servizio, è riconosciuto il solo stipendio da Dirigente Superiore, mentre le classi stipendiali verranno corrisposte al maturare del 25° anno di servizio nel ruolo.

Anche questa è una sperequazione da sanare con il provvedimento correttivo

- Inoltre, la categoria è, e lo sarà ancora per un lungo tempo, interessata dalla cosiddetta "bomba anagrafica" dovuta agli errori di programmazione che hanno caratterizzato la politica delle assunzioni dell'Amministrazione tra la metà degli anni 80 fino al termine degli anni 90, che hanno determinato un vero e proprio "ingorgo" nello sviluppo armonico della progressione in carriera che ne ha prodotto serie ripercussioni sulla motivazione complessiva dell'intera categoria. Perciò, è insufficiente il recupero di solo 30 unità di posti di funzione degli 81 da Primo Dirigente tagliati con il DL 95/2017.

E' evidente che per far defluire nel modo più rapido possibile l'ingorgo nelle promozioni a Primo Dirigente, sia necessario eliminare il taglio introdotto nel maggio 2017, riportando l'organico della qualifica da 628 a 709 unità.

- Riteniamo, altresì, necessario, sempre in tema di progressione di carriera che sia funzionale eliminare sia il limite dei 17 anni di anzianità nel ruolo per la promozione a Primo Dirigente, che quello dei 5 anni in quest'ultima qualifica per la promozione a Dirigente Superiore.
- Inoltre, nel convincimento che l'armonizzazione delle qualifiche contribuisce sia a rafforzare il sentimento identitario per l'Istituzione, sia al consolidamento interno delle varie componenti della Polizia di Stato, richiediamo la modifica del nome

delle qualifiche neo dirigenziali dei ruoli tecnico-scientifico e medico, rispettivamente da Direttore Tecnico Capo e Direttore Tecnico Superiore in Vice Questore Aggiunto Tecnico e Vice Questore Tecnico nonché da Medico Capo e Medico Superiore in Vice Questore Aggiunto Medico e Vice Questore Medico.

- Oltre ad essere convinti che la promozione alla qualifica di Vice Questore Aggiunto avvenga entro 5 anni e 6 mesi come era previsto dalla normativa ante riordino, siamo persuasi che i prossimi provvedimenti correttivi siano l'occasione per ricomprendere anche i Commissari Capo del ruolo ordinario ed i Commissari Capo tecnico dei ruoli tecnico-scientifico e dei medici tra le qualifiche dirigenziali per impedire l'appiattimento degli stessi verso il basso. Infatti, essi sono vincitori di un concorso che richiede il possesso della laurea magistrale o specialistica, requisito che in altre Amministrazioni, come per esempio quella dei Prefetti, dei Diplomatici e dei Direttori degli Istituti Penitenziari e più in generale nel pubblico impiego, consente l'accesso diretto ad una carriera dirigenziale. Ciò determina per i funzionari della Polizia di Stato, che accedono al ruolo mediante concorso pubblico, un trascinarsi verso stipendi e funzioni non dirigenziali, con una conseguente penalizzazione accentuata dal fatto che l'età anagrafica media di immissione in servizio è superiore di almeno di 7/8 anni rispetto a quella degli ufficiali delle Forze di polizia ad ordinamento militare, con effetti negativi anche sul trattamento pensionistico, basato sul sistema contributivo.

Siamo, altresì, fortemente convinti che i provvedimenti correttivi alla revisione dei ruoli in Polizia siano l'occasione per valorizzare e consolidare la proiezione dirigenziale del succitato personale. Infatti, esso rappresenta sia la classe dirigente del presente sia quella del futuro della Polizia di Stato. Sono colleghi ai quali per accedere al ruolo viene richiesto il possesso di una laurea di livello magistrale, vincere un duro concorso selettivo, superare un corso biennale, conseguire un master in scienza della sicurezza. Perciò, riteniamo che non solo nella fase transitoria bensì anche in quella a regime l'ingresso nella prima qualifica dirigenziale (V.Q.A. e qualifiche equiparate dei tecnici e medici) sia, perlomeno, a ruolo aperto, qualora le risorse economiche oggi disponibili non siano sufficienti per la dirigenzializzazione della qualifica di Commissario Capo.

- Da ultimo, ma non per importanza, va evidenziato che sono numerose le problematiche aperte sul trattamento economico accessorio della Dirigenza della Polizia di Stato che hanno bisogno di soluzioni in tempi brevi. Al riguardo, è necessario sia aprire il tavolo dell'area negoziale della dirigenza sia individuare l'ulteriore finanziamento in quanto le somme oggi disponibili sono insufficienti ad assecondare esigenze ed aspettative della categoria che attende da tempo riconoscimenti e miglioramenti economici in relazione alle responsabilità di cui si fa carico per garantire la sicurezza del Paese.

Roma, 13 novembre 2019

Enzo Marco Letizia